



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 17/02/2026

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME AGGIORNATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 NELL'AMBITO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026

UFFICIO ELETTORALE

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 12:40 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	--	X
10	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	--	X

8

2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**

Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore **MOCCIA AMBROGIO** illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME AGGIORNATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 NELL'AMBITO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato in data 14 gennaio 2026 nella gazzetta Ufficiale n. 10 è stato indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno è stato precisato che il referendum popolare confermativo già indetto si terrà sul seguente quesito: “ *Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106 terzo comma , 107 primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “ Norme in materi di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”*”
- con Circolare n. 7 Ref -2026 in data 12/02/2026, il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha fornito le indicazioni generali in ordine ai criteri della propaganda elettorale;

Considerato che:

- l’art. 1 comma 400 lettera h della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956 n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta;
- ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956 e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi come gruppo unico;
- ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 16 febbraio 2026;

Dato atto che ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, così come aggiornati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito degli adempimenti in materia di propaganda elettorale delle consultazioni elettorali di cui sopra, le Giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì

17 febbraio e venerdì 20 febbraio 2026, sono tenute a stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alla propaganda medesima, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, avendo cura di provvedere a:

- individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta. In particolare le Giunte devono provvedere all'assegnazione ai richiedenti di uno spazio seguendo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente delle richieste, tenendo conto che ognuno degli spazi anzidetti riporta una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
- ai fini dell'attività di cui al punto precedente alla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della comunicazione dell'Ufficio Cup Tosap Pubblicità Affissioni e dell'ufficio Gestione Protocollo informatico, flussi documentali e archivi, agli atti dell'Ufficio Elettorale, l'elenco dei richiedenti gli spazi in ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente sono i seguenti:

PROGR.	PROT	DEL	PARTITO
1	16060	27/01/2026	LEGA - SALVINI PREMIER
2	25173	10/02/2026	ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3	28423	13/02/2026	MOVIMENTO 5 STELLE
4	29164	13/02/2026	PARTITO DEMOCRATICO
5	29203	13/02/2026	"COMITATO15 per il NO"
6	29455	16/02/2026	FORZA ITALIA
7	29738	16/02/2026	FRATELLI D'ITALIA

Considerato inoltre, di stabilire, per quanto esposto ai punti precedenti, i criteri e le modalità per lo svolgimento della propaganda elettorale e di decretare l'ordine di assegnazione degli spazi sulla base del criterio sopra esposto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 400 lettera h) della Legge n. 147 del 27.12.2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), è stato abrogato il comma 2 del citato articolo 1 della Legge n. 212 del 04.04.1956 (propaganda indiretta) e s.m.i. ed è stato ridotto il numero degli spazi per la propaganda elettorale;
- il numero degli spazi minimi e massimi di assegnazione per la fascia di popolazione del nostro Ente (da 100.001 a 500.000 abitanti), ridotto dalla disposizione di cui al precedente punto è il seguente: almeno 25 e non più di 50;
- sulla base delle precedenti esperienze elettorali, nonché della numerosità dei cartelli da mettere a disposizione delle liste, risulta appropriato attivare il numero di 25 spazi;

Visto l'allegato opuscolo denominato "Criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che raccoglie criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito territoriale comunale, realizzato dagli Uffici comunali che intervengono, quali attori, nelle diverse attività riguardanti la propaganda elettorale: Polizia Locale ufficio Tutela del consumatore e delle imprese, Polizia Amministrativa, Tributi e Affissioni, Centri Civici, coordinati dall'Ufficio Elettorale;

Ritenuto opportuno:

- di approvare il suddetto opuscolo per la propaganda elettorale nell'ambito delle consultazioni in premessa, in quanto declinante criteri e modalità valutati rispondenti all'esigenza di garantire il normale e regolare svolgimento della campagna elettorale del prossimo referendum Costituzionale ex Art. 138 della Costituzione;
- di darne adeguata diffusione tramite gli Uffici comunali, i Centri Civici, e sul sito istituzionale internet dell'Ente;

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché i promotori del referendum;

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, inizierà la propaganda elettorale e saranno pertanto vietati:
 - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile.
- dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, potranno tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore e l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata;
- ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi;
- in occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026, sino alla chiusura delle operazioni di voto, sarà vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione elettorale e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto;
- ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 e s.m.i. citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, quindi da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026, saranno vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956 e s.m.i., nei giorni della votazione, sarà vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (cfr. capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980);
- è infine altresì consentito dal combinato disposto dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i., e del paragrafo n. 4 della Circolare del Ministero

dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V il cosiddetto volantinaggio individuale nell'ambito della campagna elettorale: quest'ultimo, sempre che sia svolto nel rispetto delle disposizioni del regolamento di polizia urbana e dell'ordine pubblico e della sicurezza, è consentito limitatamente alla sola distribuzione ed è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva sul territorio comunale;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il dott. Carlo Laurita Longo, Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0107/5.14.30 - Innovazione digitale e servizi al cittadino;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO ELETTORALE, come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AMBROGIO MOCCIA

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato opuscolo denominato "Criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale" declinante i criteri e le modalità per lo svolgimento della propaganda elettorale per il referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione, tra i quali si prevede l'adibizione di n. 25 spazi per le affissioni elettorali per propaganda elettorale di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, così come aggiornati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

2. di disporre la più ampia diffusione possibile dell'opuscolo de quo tramite gli Uffici comunali coinvolti dalla propaganda, i Centri Civici, e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
3. di assegnare gli spazi elettorali ai seguenti richiedenti ai sensi della Legge, le cui richieste sono pervenute entro il termine del 16 febbraio 2026:

PROGR.	PROT	DEL	PARTITO
1	16060	27/01/2026	LEGA - SALVINI PREMIER
2	25173	10/02/2026	ALLEANZA VERDI E SINISTRA
3	28423	13/02/2026	MOVIMENTO 5 STELLE
4	29164	13/02/2026	PARTITO DEMOCRATICO
5	29203	13/02/2026	"COMITATO15 per il NO"
6	29455	16/02/2026	FORZA ITALIA
7	29738	16/02/2026	FRATELLI D'ITALIA

4. di dare atto che dal 30° giorno precedente quello della votazione e quindi **da venerdì 20 febbraio 2026, inizierà la c.d. campagna elettorale;**
5. di prendere atto, in ragione del punto deliberativo precedente, che:
 - ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, **dal 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **da venerdì 20 febbraio 2026**, inizierà la propaganda elettorale e saranno pertanto vietati:
 - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile.
 - dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, potranno tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore e l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata;
 - ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi;
 - in occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, **nei 15 giorni precedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire **da sabato 7 marzo 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, sarà vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione elettorale e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto;
 - ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 e s.m.i. citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, quindi **da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026**, saranno vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956 e s.m.i., **nei giorni della votazione**,

sarà vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali;

- è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (cfr. capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980);
 - è infine altresì consentito dal combinato disposto dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i., e del paragrafo n. 4 della Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V il cosiddetto volantinaggio individuale nell'ambito della campagna elettorale: quest'ultimo, sempre che sia svolto nel rispetto delle disposizioni del regolamento di polizia urbana e dell'ordine pubblico e della sicurezza, **è consentito limitatamente alla sola distribuzione** ed è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva sul territorio comunale;
6. di dare atto che il presente provvedimento necessita che venga riconosciuta l'immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la previsione normativa che dispone che tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 febbraio e venerdì 20 febbraio 2026, la Giunta Comunale sia tenuta a stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda medesima, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri e i criteri di propaganda elettorale;
 7. di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché i promotori del referendum;
 8. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
 9. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
 10. di inviare copia dell'opuscolo e della presente deliberazione alla Prefettura di Monza e della Brianza e alla Questura;
 11. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore MOCCIA AMBROGIO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: “APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME AGGIORNATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 NELL'AMBITO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026”, come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 17/02/2026

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera